

Circolare n° 7/2023

AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI UNDER 36 e DONNE operative dal 01.07.2023

Alla luce dell'autorizzazione della Commissione UE, con la **circolare n. 58 del 23.06.2023**, l'INPS ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'agevolazione rivolta **all'assunzione/trasformazione di donne c.d. "svantaggiate"**, per il periodo 01.07.2022-31.12.2023 e con la **circolare n. 57 del 22.06.2023**, l'INPS ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'agevolazione rivolta **all'assunzione/trasformazione di giovani under 36**, per il periodo 01.07.2022-31.12.2023.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI DONNE

La legge 178/2020, tra le altre, aveva previsto misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro riguardanti le **assunzioni di donne c.d. "svantaggiate"** effettuate tra il 01.01.2021 e il 31.12.2022; la L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 01.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un'importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), la nuova Manovra ha aumentato il suddetto limite a **8.000 euro annui**, confermando, comunque, la durata del beneficio.

1. Datori di lavoro destinatari

La misura si rivolge ai **datori di lavoro privati** – anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo – con esclusione di **datori domestici e imprese del settore finanziario**, nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

2. Lavoratrici per le quali spetta l'incentivo

L'esonero, sia per il 2022 che per il 2023, si applica in caso di assunzione di donne:

- a) con almeno 50 di età e **"disoccupate da oltre dodici mesi"**;
- b) di **qualsiasi età**, residenti in **"regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea"** e che siano **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi**: il soggetto, dunque, deve risultare residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (01.01.2022-31.12.2027), pur considerando che il rapporto di lavoro potrà svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- c) di **qualsiasi età** che svolgono professioni o attività lavorative in **settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere** e **prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi**: considerando che tali settori e professioni sono annualmente individuati con apposito decreto, per il 2023 è necessario fare riferimento al Decreto Interministeriale n. 327/2022;
- d) di **qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi**: con tale espressione si intendono donne che, negli ultimi 6 o 24 mesi, hanno avuto rapporti subordinati inferiori a 6 mesi o che hanno svolto attività di lavoro non subordinato la cui remunerazione, su base annuale, sia inferiore a taluni limiti (5.500 euro per lavoro autonomo; 8.174 euro per le co.co.co.).

Da notare, come il requisito di **svantaggio debba sussistere alla data dell'evento** per il quale si intende richiedere il beneficio: se si intende, dunque, richiederlo per un'**assunzione a tempo determinato**, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; se, invece, si tratta di **trasformazione a tempo**

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489

indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

3. Rapporti di lavoro incentivati

Il beneficio sarà riconosciuto per:

- le assunzioni a **tempo determinato**;
- le assunzioni a **tempo indeterminato**;
- le **trasformazioni a tempo indeterminato** di un precedente rapporto a termine **già agevolato**;
- le **trasformazioni a tempo indeterminato** di un precedente rapporto a termine **non agevolato**.

L'incentivo spetta anche in caso di **part-time**, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del **vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro** e con riferimento ai rapporti di lavoro a **scopo di somministrazione**; restano esclusi, invece, **apprendistato**, lavoro **domestico**, lavoro **intermittente** e le **prestazioni di lavoro occasionale**.

4. Periodo agevolato e misura dell'esonero

La durata massima dello sgravio dipende dalla tipologia di assunzione:

- per **12 mesi**, dalla data di **assunzione** a tempo determinato (e comprese eventuali proroghe durante il rapporto medesimo);
- per **18 mesi**, dalla data di **assunzione** a tempo indeterminato;
- per **18 mesi complessivi**, in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato, a partire dalla data di **instaurazione** di un rapporto a termine già agevolato;
- per **18 mesi**, in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato, a partire dalla data di **trasformazione** di un rapporto a termine **non** già agevolato;

Per quanto concerne la misura del beneficio, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, la stessa – per il 2023 - è **pari al 100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni **dal 01.07 al 31.12.2022**, invece, ferme restando le altre condizioni, il **limite di esonero è pari a 6.000 euro annui**.

In entrambi i casi, comunque, **il massimale deve essere proporzionato nel caso di part time**.

5. Condizioni generali di spettanza

La misura può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle **condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006**, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti **nell'art. 31 del D.lgs. 150/2015**.

6. Incremento occupazionale netto

Oltre alle altre condizioni di spettanza l'agevolazione è subordinata al fatto che l'assunzione (proroga o trasformazione) realizzi un **incremento occupazionale, calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.)** secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

7. Cumulabilità

Il beneficio è **cumulabile con altri esoneri o riduzioni** delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel caso in cui l'utilizzo di tali misure non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile: rispetto a questo, si prevede che **l'ultimo esonero introdotto dall'ordinamento vigente si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta" poiché non esonerata ad altro titolo**.

8. Presentazione della domanda

I datori di lavoro continueranno a compilare e a trasmettere il **modulo telematico "92-2012"**, presente all'interno del "Cassetto previdenziale" del sito INPS: il modulo, ovviamente, è stato rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina ed è importante

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

sottolineare come le aziende che abbiano già inviato tale modulistica per fruire dell'incentivo del 50% (L. 92/2012) - con riferimento ad assunzioni/proroghe/trasformazioni nel periodo 01.07.2022-31.12.2023 - non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, poiché la comunicazione fatta sarà considerata valida ed efficace per la fruizione del 100%. Altro aspetto di rilievo è che il messaggio INPS impone che, **per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione), sia necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.**

9. Esposizione Uniemens

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021, già fornite con il messaggio n. 3809/2021: rispetto a questo, si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento **ai mesi pregressi per assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.** I dati esposti nell'Uniemens, come specificati nel messaggio n. 3809/2021, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice in uso "L542", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020".

I datori di lavoro che, invece, intendono fruire dell'esonero previsto dalla legge di Bilancio 2023, per le assunzioni/trasformazioni di effettuate a decorrere dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, devono continuare a esporre le lavoratrici per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio, **a partire dalla competenza di luglio 2023**, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "ED23", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 36

La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva previsto diverse misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro, tra le quali spiccava quella riguardante le **assunzioni di giovani under 36** per assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 01.01.2021 e il 31.12.2022; la L. 197/2022 ha esteso la suddetta misura alle assunzioni e alle trasformazioni a tempo indeterminato, verificatesi tra il 01.01.2023 e il 31.12.2023, apportando anche un'importante novità: in luogo del precedente importo massimo annuale di esonero (6.000 euro), la nuova Manovra ha aumentato il suddetto limite a **8.000 euro annui**, confermando, comunque, la durata del beneficio.

1. Datori di lavoro

La misura si rivolge ai **datori di lavoro privati** – anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo – con esclusione di **datori domestici e imprese del settore finanziario**, nonché le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

2. Platea dei beneficiari

La misura, sia per il 2022 che per il 2023, riguarda lavoratori che **non abbiano compiuto il 36esimo anno di età (35 anni e 364 giorni) al momento dell'assunzione/trasformazione e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato** col medesimo o con altro datore di lavoro, non rilevando eventuali precedenti rapporti di apprendistato non proseguiti in contratto a tempo indeterminato, precedenti rapporti a chiamata a tempo indeterminato o rapporti di lavoro domestico, sempre a tempo indeterminato.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489

Quanto sopra, comunque, prende le mosse dall'esonero giovanile (legge n. 205/2017) pari al 50% dei contributi datoriali nel limite massimo di 3.000 euro annui, rivolto a lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni al momento dell'assunzione/trasformazione e che resta liberamente fruibile in alternativa a quelli previsti per il 2022 e 2023, considerando che – a differenza di questi ultimi - non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l'applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata.

Per tutte le misure, comunque, è sempre fatto salvo il **caso della c.d. "portabilità"**: l'assenza di rapporti a tempo indeterminato deve essere rispettato al momento della prima assunzione incentivata. Se il lavoratore per cui è già stato fruito l'esonero, dunque, viene riassunto sarà possibile per il nuovo datore di lavoro fruire dell'agevolazione per i mesi residui spettanti, a prescindere sia dalla titolarità di un precedente rapporto a tempo indeterminato sia dall'età del lavoratore alla data della nuova assunzione.

3. Rapporti incentivati e misura del beneficio

L'esonero riguarda **assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (non a chiamata) effettuate tra il 01.01.2023 e il 31.12.2023** (con esclusione delle prosecuzioni di contratti di apprendistato alla fine del periodo di formazione, che restano agevolabili soltanto con l'eventuale applicazione dell'esonero strutturale per under 30) e consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi INAIL - entro il limite di **8.000 euro annui (666,66 euro mensili, 21,50 euro giornalieri)**, per un periodo massimo di **36 mesi** (o **48** per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, quali Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) a partire dalla data dell'evento. Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni **dal 01.07 al 31.12.2022**, invece, ferme restando le altre condizioni, **il limite di esonero è pari a 6.000 euro annui (500 euro mensili/16,12 euro giornalieri)**.

In entrambi i casi, comunque, **il massimale deve essere proporzionato nel caso di part time**.

4. Condizioni generali di spettanza

La misura può essere utilizzata soltanto nel rispetto delle **condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006**, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti **nell'art. 31 del D.lgs. 150/2015**: con riferimento a questi ultimi, comunque, è **importante sottolineare come l'esonero sia utilizzabile a prescindere dal fatto che l'assunzione/trasformazione rappresenti attuazione di obbligo preesistente** e come non risulti neppure necessario il rispetto della condizione secondo la quale gli incentivi non spettano **con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro** che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

5. Particolari condizioni di spettanza

Oltre a quanto descritto in relazione ai requisiti di datori e lavoratori, la misura prevede ulteriori condizioni necessarie per la corretta fruizione: il datore di lavoro, infatti, **non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedere nei 9 mesi successivi**, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva; rispetto a ciò, comunque, non sono ostativi licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e quelli per superamento del periodo di comperto.

Da considerare, inoltre, che le misure possono essere riconosciute:

1. nei casi in cui il **lavoratore part time sia assunto da due diversi datori di lavoro**, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima;
2. **nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato**, di cui all'articolo 1406 c.c.;
3. **nei confronti del cessionario** per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112 c.c..

6. Esposizione UniEmens

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni già fornite con il messaggio n. 3389/2021: rispetto a questo, si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi **dal mese di luglio 2022 e fino al mese di dicembre 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.**

I dati esposti nell'Uniemens, come specificati nel messaggio n. 3389/2021, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice in uso "L545", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020", e "L547", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 11, legge n.178/2020".

Per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**, i datori devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio, a partire dalla competenza di luglio 2023, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EG36", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato - AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice "L574", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-" e con il codice "L573", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022 -36 mesi-".

I datori di lavoro che, invece, intendono fruire dell'esonero per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in una sede o unità produttiva ubicata nelle **regioni meridionali** devono continuare a esporre nel flusso Uniemens i lavoratori per i quali spetta l'esonero, valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese; anche in questo caso, per esporre il beneficio, a partire dalla competenza di luglio 2023, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore "EG48", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 11, comma 297, della legge n. 197/2022";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

Si fa presente che, nel caso in cui nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

I dati esposti nell'Uniemens, come sopra specificati, saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con il codice "L576", avente il significato di "Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-" e con il codice "L575", avente il significato di "Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato dall'articolo 1, comma 297, della legge n. 197/2022- 48 mesi-".

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) - Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Si noti che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi **dal mese di gennaio 2023 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente**, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

7. **Restituzione sgravi fruiti**

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo dell'agevolazione al 50% di cui alla legge di Bilancio 2018 (c.d. incentivo GECO) e intenda accedere, in presenza degli specifici presupposti legittimanti, al nuovo esonero al 100%, deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e applicare il nuovo esonero.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO), i datori di lavoro devono continuare a valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleADebito>, il codice causale già in uso "M472", avente il significato di "Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO";
- nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489